



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.847 DEL 29 APRILE 2016

Consiglio federale n.6 – Roma, 29 aprile 2016

DELIBERA N.254/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- preso atto delle dimissioni del 15 aprile 2015 del Sig. Luca Tedeschini da Delegato del Comitato Provinciale di Modena e successiva nomina del Commissario Straordinario Sig. Giancarlo Galimberti;
- preso atto del verbale di Consiglio Direttivo Regionale Emilia Romagna n.29 del 17 marzo 2016, nel quale si propone il Sig. Tiziano Aleotta Delegato per la Provincia di Modena in sostituzione del Commissario Straordinario Sig. Giancarlo Galimberti;
- acquisita da parte del Comitato Regionale Emilia Romagna la disponibilità ed i requisiti della persona interessata a ricoprire tale incarico;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Emilia Romagna meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare il Sig. Tiziano Aleotta Delegato Provinciale di Modena in sostituzione del Commissario Straordinario Sig. Giancarlo Galimberti fino alla fine del Quadriennio Olimpico 2013/2016.

DELIBERA N.255/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che la Sede del Comitato Provinciale di Padova è ubicata presso il CONI;
- considerato che il CONI si è trasferito presso lo Stadio Euganeo – Curva Sud – Viale Nereo Rocco Padova;
- preso atto del verbale di Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto del 29 febbraio 2016 e della delibera di Consiglio Direttivo Provinciale di Padova n.1 del 23 febbraio 2016 che propongono il trasferimento di sede del Comitato Provinciale di Padova;
- preso atto della comunicazione del CONI Veneto di concedere al Comitato Provinciale di Padova, in comodato d'uso gratuito tre locali presso lo Stadio Euganeo (curva sud) in Viale Nereo Rocco – Padova in comodato d'uso gratuito;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenuta la proposta del Comitato meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente del Comitato Regionale Veneto Sig. Bruno Polon ed il Presidente Provinciale di Padova Sig. Roberto Nardi a trasferire, la sede del Comitato Provinciale di Padova nella nuova sede messa a disposizione dal CONI Regionale Veneto presso lo Stadio Euganeo – Curva Sud – Viale Nereo Rocco – Padova, in comodato d'uso gratuito.

DELIBERA N.256/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che attualmente la Sede del Comitato Provinciale di Caserta è ubicata presso il CONI Point;
- considerato che il CONI Point di Caserta si è trasferito in Via Bramante 6;
- preso atto della delibera n.26 del 18 aprile 2016, assunta dal Presidente del Comitato Regionale Campania Prof. Manfredi Fucile, che propone il trasferimento di sede del Comitato Provinciale FIP di Caserta presso il CONI in Via Bramante, 6 Caserta;
- preso atto della comunicazione del CONI Regionale Campania di concedere al Comitato Provinciale FIP di Caserta una postazione nell'open space e l'utilizzo dei servizi comuni presso la nuova sede in Via Bramante, 6 - Caserta;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenuta la proposta del Presidente del Comitato Regionale Campania meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente del Comitato Regionale Campania Prof. Manfredi Fucile ed il Presidente Provinciale di Caserta Sig. Luigi Zampella a trasferire, la sede del Comitato Provinciale FIP di Caserta nella nuova sede messa a disposizione dal CONI Regionale Campania in Via Bramante, 6 Caserta, dove, allo stato attuale, non è previsto nessun canone di affitto.

DELIBERA N.257/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.61 assunta dal Presidente CIA in data 6 aprile 2016, con la quale si propongono al Consiglio federale i nominativi dei Sigg. Mauro Pederzoli, Manuel Bellasi, Giulio Bonazza, Mauro De Luca, Walter Meregalli, Francesco Paronelli, Sergio Tampelli e Emi Giuseppe Vailati, come Arbitri Benemeriti e dei sigg. Alessandra Cicoli, Celestino Lampugnani, Maria Lopresti e Marino Montagner come Ufficiali di Campo Benemeriti;
- condivise le motivazioni espresse in delibera;

DELIBERA

di nominare i Sigg. Mauro Pederzoli, Manuel Bellasi, Giulio Bonazza, Mauro De Luca, Walter Meregalli, Francesco Paronelli, Sergio Tampelli e Emi Giuseppe Vailati, come Arbitri Benemeriti e i Sigg. Alessandra Cicoli, Celestino Lampugnani, Maria Lopresti e Marino Montagner come Ufficiali di Campo Benemeriti.

DELIBERA N.258/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- letta la relazione presentata dal settore arbitrale circa il progetto CIA-GIBA con il quale si intende prevedere un corso che possa coinvolgere ex atleti con almeno 5 anni di esperienza in campionati nazionali e che abbiano un'età compresa tra i 25 e i 32 anni, ad esito del quale conferire una qualifica per arbitrare nei campionati nazionali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali con particolare riguardo al reclutamento e alla formazione di arbitri di livello qualitativo;

DELIBERA

di approvare il progetto come di seguito riportato:

Il Comitato Italiano Arbitri della FIP, in accordo con GIBA, istituisce un corso di formazione arbitrale per ex atleti italiani.

Il corso sarà rivolto a giocatori che abbiano almeno 5 anni di esperienza in campionati nazionali e che abbiano un'età compresa tra i 25 e i 32 anni al 30 giugno 2016 e intendano cessare la loro attività agonistica.

Gli atleti che abbiano i requisiti di cui sopra, che ne facciano espressa richiesta, saranno ammessi alla frequenza di un corso ad hoc, svolto da istruttori nazionali, al termine del quale, in caso di superamento dell'esame previsto, sarà rilasciata la qualifica per arbitrare nei campionati nazionali.

Il corso potrà essere frequentato da un massimo di 20 partecipanti.

Le richieste dovranno essere corredate da curriculum tecnico-sportivo e disciplinare e dovranno essere inoltrate entro il 31 maggio c.a. all'attenzione del CIA nazionale; i candidati saranno scelti insindacabilmente dal Direttivo CIA sentito il parere del responsabile tecnico, alla presenza di un rappresentante dell'Associazione Giocatori.

DELIBERA N.259/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;
- preso atto della richiesta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta ad eliminare la qualifica di Istruttore di Base;
- considerato che i tesserati C.N.A. attualmente in possesso della qualifica di Istruttore di Base possono essere iscritti a referto, in qualità di capo allenatore, per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale Senior di competenza degli organi territoriali, e per i Campionati giovanili regionali, così come i tesserati C.N.A. in possesso della qualifica di Allenatore di Base;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di eliminare, a partire dalla stagione sportiva 2016/2017, la qualifica di Istruttore di Base.

Di inquadrare, a partire dal 1° luglio 2016, gli attuali tesserati C.N.A. in possesso della qualifica di Istruttore di Base con la qualifica di Allenatore di Base.

DELIBERA N.260/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della volontà del Presidente federale di assegnare durante il suo mandato, in particolari occasioni, un riconoscimento speciale a personaggi o società affiliate che hanno lasciato un segno tangibile per la pallacanestro italiana;
- considerato che il premio Italia Basket Hall of Fame, istituito nel 2007, rappresenta il massimo riconoscimento assegnato dalla FIP a personaggi o club storici che si sono particolarmente distinti per la diffusione e lo sviluppo della pallacanestro italiana, attraverso le loro imprese sportive, i loro comportamenti e le azioni a favore del basket azzurro e dell'intero movimento;
- ritenuto pertanto, opportuno procedere con la modifica all'articolo 3 del regolamento per l'assegnazione del premio Italia Basket Hall of Fame;

DELIBERA

- di approvare, con effetto immediato, la modifica all'articolo 3 del regolamento del premio Italia Basket Hall of Fame, come di seguito riportato:

Art. 3 – Categorie

(Delibera n.244 C.f. 9-10/2/2008 – Delibera n.25 C.f. 18/07/2009 – Delibera n.350 C.f. 12/03/2011 – Delibera n.147 C.f. 21/11/2015 - Delibera n.230 C.f. 29/01/2016 – Delibera n.260 C.f. 29/04/2016)

Il premio "Italia Basket Hall of Fame" (IBHOF) può essere assegnato ad atleti e ad atlete, ad allenatori, club storici, ad arbitri, a benemeriti ed alla Memoria, a personaggi aventi cittadinanza italiana o cittadini stranieri che abbiano svolto gran parte della loro attività cestistica in Italia e che abbiano contribuito alla crescita del movimento ed alla valorizzazione della pallacanestro italiana nel mondo.

Ogni anno non potranno essere assegnati più di tre premi, complessivamente, tra le varie categorie.

Al di fuori di tale numero massimo, riceveranno il premio di diritto, tutti coloro che saranno stati eletti ed entreranno a far parte del Naismith Memorial Hall of Fame in U.S.A.

Inoltre, potrà essere assegnato, in via del tutto eccezionale, un premio Hall of Fame "alla Memoria" all'anno, a personalità scomparse del basket italiano, ed un premio ad un club storico o ad una Nazionale italiana.

In particolari occasioni, il Presidente della FIP potrà assegnare un premio speciale Italia Basket Hall of Fame (premio speciale del Presidente).

- di ratificare l'assegnazione del premio speciale del Presidente Italia Basket Hall of Fame, in riferimento all'anno 2016, nella categoria Club storici, alla Pallacanestro Olimpia Milano.

DELIBERA N.261/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto che la delibera n.87/2015, assunta dal Consiglio federale nella riunione del 2 ottobre 2015, prevede lo svolgimento della Final Four Under 18 Elite nei giorni 17 e 18 giugno 2016;
- ritenuto opportuno anticipare lo svolgimento della Finale sopra richiamata nei giorni 10 e 11 giugno 2016 al fine di dare maggior risalto all'evento, evitando la concomitanza con gli atti conclusivi della Finale nazionale Under 18 Eccellenza;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Giovanile per l'attività maschile;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di modificare la delibera n.87/2015, assunta dal Consiglio federale nella riunione del 2 ottobre 2015, così come segue:

<p style="text-align: center;"><u>Under 18 Elite</u> Final Four 10 e 11 giugno 2016</p>

DELIBERA N.262/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche e centri minibasket per l'anno sportivo 2016/2017;

DELIBERA

di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche e centri minibasket per l'anno sportivo 2016/2017 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:

C.U. n.848 del 29.04.2016 – Consiglio federale n.6	Contributi a carico delle società non professionistiche e centri minibasket anno sportivo 2016/2017
--	---

DELIBERA N.263/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l'anno sportivo 2016/2017;

DELIBERA

di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l'anno sportivo 2016/2017 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:

C.U. n.849 del 29.04.2016 – Consiglio federale n.6	Contributi a carico delle società professionistiche anno sportivo 2016/2017
--	---

DELIBERA N.264/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

<u>letta</u>	la nota del Settore Agonistico redatta d'intesa con il Comitato Italiano Arbitri con la quale propone di ristrutturare l'ordinamento degli Ufficiali di Campo, centralizzandone le designazioni per le gare dei Campionati nazionali;
<u>sentita</u>	la relazione del Presidente del Settore Agonistico;
<u>ritenuta</u>	la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di approvare il progetto riguardante gli Ufficiali di Campo come di seguito riportato:

A partire dalla stagione sportiva 2016/2017 le terne (o quaterne nel caso di Campionato con Referto elettronico) che opereranno nelle gare dei Campionati nazionali saranno designate da un unico designatore che sarà nominato dal Consiglio federale. Il designatore opererà in contatto con i preposti Uffici della sede centrale. I costi del designatore UdC saranno previsti a carico del budget assegnato al Settore Agonistico.

Gli UdC saranno suddivisi in categoria regionale e categoria nazionale. Gli UdC nazionali a loro volta saranno suddivisi in tre fasce in virtù della quale verranno "*assegnati*" ai Campionati nazionali: a) prima fascia: Serie A, b) seconda fascia: Serie A2 e Serie A1 femminile, c) terza fascia: Serie B maschile e Serie A2 femminile.

Il designatore, coadiuvato dai componenti gli uffici centrali, gestirà le designazioni degli UdC sulla base della nuova distinzione; all'inizio della nuova stagione sportiva, di concerto con il Consiglio Direttivo del CIA, stabilirà i criteri di valutazione e definizione delle graduatorie di fine anno con i passaggi all'interno delle fasce nazionali.

I Comitati territoriali avranno la competenza circa le designazioni degli Osservatori UdC, e manterranno la competenza sugli UdC regionali e sulle promozioni degli UdC dalla categoria regionale alla nazionale (in numero variabile sulla base delle indicazioni comunicate dal Consiglio Direttivo del CIA).

Il CIA ed il SA predisporranno anche una procedura di valutazione dei singoli osservatori UdC che operano in Regione.

DELIBERA N.265/2016

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>considerata</u>	la normativa, riportata a pag. 31 delle Disposizioni Organizzative Annuali 2015/2016, relativa all'erogazione del contributo a favore delle Società di Serie B che utilizzano maggiormente atleti Under 21 eleggibili per la nazionale;
<u>esaminata</u>	la lettera con la quale la Lega Nazionale Pallacanestro evidenziava la necessità di chiarire alle Società interessate che le retrocesse non entreranno nella graduatoria delle Società aventi i requisiti indicati (under eleggibili con utilizzo minimo di 25 minuti di media complessiva calcolati sull'80% delle gare sorteggiate al termine della fase di qualificazione) e che la possibilità di assegnare tutto l'importo ad un'unica Società potrà concretizzarsi solo in mancanza dei requisiti di tutte le altre Società;
<u>valutata</u>	la contestuale interpretazione della normativa presentata dalla Lega Nazionale Pallacanestro con la lettera di cui sopra;
<u>acquisito</u>	per le vie brevi, il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;

DELIBERA

di precisare quanto segue:

1. Le Società retrocesse dalla Serie B alla Serie C non concorreranno alla premialità prevista a pag. 31 delle Disposizioni Organizzative Annuali 2015/2016.

2. L'importo previsto dalla premialità di cui sopra sarà assegnato ad un'unica Società solo in caso di assenza dei requisiti per tutte le altre Società.

DELIBERA N.266/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la normativa, riportata a pagg. 29 e 30 delle Disposizioni Organizzative Annuali 2015/2016, relativa all'erogazione del contributo a favore delle Società di Serie A2 che utilizzano maggiormente atleti Under 21 eleggibili per la nazionale;

esaminata la lettera del 26 aprile 2016, con la quale la Lega Nazionale Pallacanestro evidenziava la necessità di chiarire alle Società interessate se il mancato impiego degli under durante la fase di Play Off e Play Out comportasse il pagamento delle somme stabilite secondo le stesse modalità valide per la stagione regolare e se le Società che decidessero di non impiegare under durante la fase di Play Off e Play Out debbano essere escluse dalla classifica delle premiabili, pur avendo rispettato detto obbligo durante la stagione regolare;

sentita la relazione del Presidente del Settore Agonistico;

DELIBERA

di precisare quanto segue:

1. Le Società di Serie A2 che, in occasione di gare di Play Off e Play Out, schierino atleti over al posto di atleti under, sono obbligate al versamento di quanto previsto a pagg. 29 e 30 delle Disposizioni Organizzative Annuali 2015/2016.
2. Le Società di cui al punto 1 non saranno escluse dalla classifica delle Società soggette a premio stilata al termine della fase regolare del Campionato di Serie A2.

DELIBERA N.267/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la normativa, riportata a pagg. 77 e 78 delle Disposizioni Organizzative Annuali 2015/2016, relativa all'erogazione del contributo, pari ad € 30.000,00 totali, a favore delle Società di Serie C Gold che utilizzano maggiormente atleti Under 21 eleggibili per la nazionale;

visto quanto indicato a pag. 78 delle Disposizioni Organizzative Annuali 2015/2016, riguardo alla possibilità di prevedere un impegno di spesa maggiore, pari ad € 36.000,00, per la distribuzione di detti contributi;

verificata l'indisponibilità di risorse aggiuntive;

DELIBERA

di ribadire l'erogazione di € 30.000,00, da distribuire alle Società partecipanti al Campionato di Serie C Gold a.s. 2015/2016 che avranno utilizzato maggiormente atleti Under 21 eleggibili per la nazionale.

DELIBERA N.268/2016

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>ravvisata</u>	la necessità di semplificare le procedure federali determinando un'unica tipologia di tesseramento per il Dirigente di Società senza distinzione tra nazionale e regionale;
<u>esaminate</u>	le proposte presentate dal Settore Agonistico;
<u>precisato</u>	che la presente delibera modificherà, a partire dall'anno sportivo 2016/2017, i Regolamenti federali vigenti, le Disposizioni Organizzative Annuali e i contributi annualmente stabiliti;
<u>ritenuta</u>	la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di uniformare il tesseramento dirigenti e di considerarlo unico senza alcuna distinzione tra Regionale e Nazionale.

DELIBERA N.269/2016

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto e i Regolamenti federali;
<u>valutata</u>	la delibera n.381/2015 del 28 marzo 2015 con la quale sono state licenziate le Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2015/2016 in cui si decretava l'abrogazione della figura del secondo dirigente per tutti i Campionati federali;
<u>considerata</u>	la delibera n.26/2015 Presidenza n. 10 del 24 settembre 2015 con la quale si sanciva di concedere la possibilità alle sole Società di Serie A per l'anno sportivo 2015/2016 di iscrivere a referto il secondo dirigente;
<u>vista</u>	la delibera n.67/2015 del 2 ottobre 2015 con la quale veniva stabilito di integrare la delibera precedente prevedendo che per la sola stagione sportiva 2015/2016 fosse possibile iscrivere a referto la figura del secondo dirigente in tutti i campionati federali;
<u>ritenuto</u>	di dover confermare che, a partire dalla stagione sportiva 2016/2017, la figura del secondo dirigente è abrogata per tutti i campionati federali;

DELIBERA

di confermare l'abrogazione della figura del secondo dirigente per tutti i Campionati federali, a partire dalla stagione sportiva 2016/2017.

DELIBERA N.270/2016

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	l'articolo 114 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
<u>visto</u>	l'articolo 114 septies del Regolamento Organico, disciplinante i controlli in materia economico-finanziaria;

- preso atto che la Società BASKET BARCELONA SSDARL (cod. FIP 051519) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Organico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 28 aprile 2016;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società BASKET BARCELONA SSDARL (cod. FIP 051519) con un'ammenda pari ad euro 15.000,00;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre a carico della Società BASKET BARCELONA SSDARL (cod. FIP 051519) un'ammenda pari ad euro 15.000,00.

DELIBERA N.271/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'esito positivo dell'introduzione dei controlli sui parametri economici per le squadre partecipanti al Campionato di Serie A2 maschile per l'anno sportivo 2015/2016;
- considerato che i controlli economici di cui sopra sono tutelanti per il regolare svolgimento del secondo Campionato nazionale maschile;
- esaminata la proposta di delibera inoltrata dalla Com.TeC con la quale si fissano i parametri di ammissione e permanenza delle Società al Campionato di Serie A2 maschile a.s. 2016/2017;
- sentito il Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro Pietro Basciano;
- considerato che la Federazione opera nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della Federation Internationale de Basketball (FIBA), cui è affiliata, e degli indirizzi e delle direttive del C.O.N.I. e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO);
- ritenuta la proposta coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di fissare i parametri di ammissione e permanenza che le Società devono rispettare per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile per l'anno sportivo 2016/2017:

PARTE PRIMA

Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:

AVER DIMOSTRATO IL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. avere al **31 marzo 2016** un rapporto Ricavi/Indebitamento con quoziente non inferiore a **1,3**.
2. aver adempiuto fino al **31 marzo 2016** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati, ivi compresi gli eventuali lodi esecutivi emessi dagli Organi Giudicanti attivi presso la FIP nonché quelli emessi dalla FIBA – BAT;
3. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP;
4. essere iscritte esclusivamente a competizioni autorizzate e/o organizzate da FIBA e FIP;

5. non sussistenza delle condizioni previste dagli art. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile alla data del **31 marzo 2016** così come risultante dalla situazione patrimoniale societaria e dalla attestazione rilasciata dal Legale Rappresentante;

6. aver rispettato, entro il termine perentorio delle **ore 12 del giorno 7 luglio 2016**, il deposito di idonea Fideiussione Bancaria di Euro 100.000,00 (centomila) avente una scadenza non anteriore al 31 luglio 2017 ovvero versamento di idoneo deposito cauzionale infruttifero di Euro 100.000,00 (centomila) effettuato a mezzo bonifico bancario e costituito sempre a garanzia degli impegni finanziari assunti dalla Società nei confronti della FIP, della Lega Nazionale Pallacanestro e/o di eventuali lodi esecutivi o istanze di ingiunzione dichiarate esecutive, per mancato pagamento nei termini di rito, dalla Commissione Vertenze Arbitrali verso tesserati e affiliate FIP;

7. avere la disponibilità di un impianto di gioco, idoneo al Campionato a cui la Società partecipa con capienza minima di 2000 posti.

AVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 1° GIUGNO 2016 ALLA FIP E PER CONOSCENZA ALLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO RICONOSCIUTA DALLA FIP, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

A. Prospetto relativo al rapporto tra i Ricavi/Indebitamento riferito alla data del 31 marzo 2016, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale.

In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui al punto 1 della presente delibera la situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- con versamenti in conto futuro copertura perdite;
- nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro **solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società**. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 C.C.

La Società può dimostrare il rispetto della condizione indicata al punto 1 anche inviando, entro il termine del **30/06/2016**, un parametro R/I riferito ad un periodo successivo al **31/03/2016** che dimostri il rispetto del coefficiente di **1,3**. In tale situazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la nuova situazione contabile utilizzata per il calcolo dell'indebitamento; i ricavi dovranno sempre essere quelli riferiti all'ultimo bilancio approvato.

B. Dichiarazione attestante l'iscrizione alle sole competizioni autorizzate e/o organizzate da FIBA e FIP, redatta obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'allegato 2;

C. Situazione patrimoniale ed economica di competenza al **31 marzo 2016** redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3.

- D. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati, a tutto il mese di **marzo 2016**, Allegato 4.
- E. Dichiarazioni liberatorie sottoscritta da giocatori e allenatori tesserati predisposte secondo lo schema di cui all'allegato 5.
- F. Certificazione camerale rilasciato dagli organi competenti non anteriore a 3 mesi.
- G. Fideiussione bancaria a prima richiesta in favore della Lega Nazionale Pallacanestro, dell'importo di Euro 100.000,00 (centomila), rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della Società a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della FIP predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 6. Nell'ipotesi di pagamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere depositato copia della relativa ricevuta avente valuta 7 luglio 2016. Per tale punto, a prescindere della scelta effettuata, il documento originale dovrà essere depositato entro **il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 7 luglio 2016** presso la sede della Lega Nazionale Pallacanestro.
- Si precisa che non saranno accettati assegni bancari o circolari in sostituzione delle predette modalità.
- H. Dichiarazione del soggetto o ente proprietario o gestore dell'impianto sportivo idoneo che ne attesti la disponibilità in favore della Società per la stagione sportiva **2016/17**.
- I. Verbale di agibilità dell'impianto di cui al precedente punto H in corso di validità rilasciato dalle autorità competenti, che deve riportare indicata la capienza (posti a sedere).
- J. Copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla FIP o per le Società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP.
- K. Attestazione del Legale Rappresentante che alla data del **31 marzo 2016** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli art.2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 C.C. **Allegato 7**.

In caso contrario la Società dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea di legge da tenersi entro il termine del **1° giugno 2016**. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro **la data del 11 luglio 2016**.

- L. Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le eventuali Società già appartenenti ad altri campionati dilettantistici inferiori, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato nazionale dilettanti di Serie **A2** maschile sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine del 24 giugno 2016**, alle Leghe riconosciute dalla FIP ed alla Federazione Italiana Pallacanestro la documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L.

Se già appartenenti ai campionati nazionali dilettantistici maschili e costituite in forma diversa dalle Società di capitale, debbono presentare, **nel termine del 1° luglio 2016**, alla FIP e alla Lega Nazionale Pallacanestro la perizia giurata ai sensi dell'art. 2465 C.C., predisposta ai fini della trasformazione in Società di capitale, da effettuare tempestivamente nella eventualità di positiva selezione per l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti di Serie A2 maschile.

Per tale ammissione, oltre all'atto di trasformazione predetto, ai sensi degli artt. 2500 e segg. C.C., dovranno essere presentati, nei termini assegnati dalla FIP, lo Statuto redatto in conformità a quello tipo stabilito dalla

FIP e una situazione patrimoniale iniziale nonché idonea documentazione di cui ai precedenti punti A, C, E, F, G, H, I, J, K, L.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti delle Società di Serie **A2** maschile e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **1° luglio 2016** tramite email federale ovvero fax, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione al Campionato di Serie A2.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 7 luglio 2016**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato. **(Termine corretto 11 luglio 2016 - rettificato con delibera n.354/2016 Consiglio federale 13.06.2016)**

Con riferimento alle Società aventi diritto, entro la data del **13 luglio 2016** la Lega Nazionale Pallacanestro comunicherà alla FIP, a mezzo email, l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti di Serie A2 maschile.

Entro la data del **14 luglio 2016** la Comtec comunicherà alla FIP l'elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della presente delibera.

La FIP viste le comunicazioni della Lega riconosciuta, relativamente agli accertamenti previsti a suo carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la Comtec, provvederà all'iscrizione delle Società ai Campionati di competenza entro il termine del **16 luglio 2016** fissando apposita riunione del Consiglio federale. In tale sede potrà essere conferita espressa delega al Presidente federale di escludere successivamente alla delibera di ammissione, quelle Società che a seguito di accertamento si siano rese responsabili della presentazione di documentazione amministrativa non veritiera e/o mendace.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A2, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni della FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio federale competente a decidere.

E' possibile ricorrere avverso il provvedimento di esclusione secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti federali.

DELIBERA N.272/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti l'art. 12 della Legge 23 marzo 1981 n. 91, così come modificata dal D.L. 20/09/96 n. 485, convertito nella Legge 18/11/96 n. 586;
- preso atto della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria delle Società in data 9/7/94, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento della Federazione Italiana Pallacanestro un Settore Professionistico;
- vista la propria delibera n.244/2016 assunta in data 22 marzo 2016;
- ritenuto di fissare per le Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche la normativa relativa ai criteri per l'ammissione al Campionato 2015/2016;
- sentita la Commissione Tecnica di Controllo Società Professionistiche (Com.Te.C.);
- sentito il Presidente della Lega Basket Serie A Egidio Bianchi;
- visti i principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali approvati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 10 marzo 2009;
- considerato che la Federazione opera nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della Federation Internationale de Basketball (FIBA), cui è affiliata, e degli indirizzi e delle direttive del C.O.N.I. e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO);
- considerata la Convenzione siglata dal Presidente federale con Agenzia delle Entrate;

DELIBERA

di fissare la seguente normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche al Campionato **2016/2017**.

PARTE PRIMA

Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:

AVER DIMOSTRATO IL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- 1.** avere al **31 marzo 2016** un rapporto Ricavi / Indebitamento /Patrimonio Netto con quoziente non inferiore a **1,8**
 - con un indebitamento complessivo riferito sempre alla medesima data non superiore del **10%** rispetto a quello esposto alla data del 30 giugno 2015;
- Inoltre ai fini del calcolo del presente parametro bisogna considerare che:
- Le eventuali Società che nella stagione sportiva **2015/2016** hanno disputato un campionato non professionistico, ai fini del calcolo del parametro, potranno utilizzare i ricavi di competenza relativi al periodo 01/07/2015 – 31/03/2016 aumentati del 20%;
 - l'eccedenza d'indebitamento rispetto all'anno precedente non viene applicato per le società :
 - che presentano un coefficiente Indebitamento/Patrimonio Netto non superiore a **4,00** ;
 - che presentano un indebitamento complessivo, alle date di riferimento dei parametri trimestrali, non superiore ad Euro 600.000,00 per Serie A .

- Un parametro R/I superiore a **10**.
2. avere al **31 marzo 2016** un rapporto Patrimonio Netto / Diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti, al netto dei relativi fondi di ammortamento, con quoziente non inferiore a **0,50**.

Ai fini del calcolo del presente parametro bisogna considerare che:

- Il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati (al netto dei relativi fondi di ammortamento) è rappresentato dai diritti pluriennali giocatori prima squadra, dalla capitalizzazione costi vivaio e da qualsivoglia altre immobilizzazioni immateriali riconducibili al diritto ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati.
 - Per Patrimonio netto s'intende il capitale sociale sottoscritto e versato, le riserve ordinarie e straordinarie, gli utili di esercizio al netto delle perdite di esercizio non ripianate, i finanziamenti soci postergati ed infruttiferi, i versamenti in conto futuro aumento di capitale e di copertura perdite.
3. aver adempiuto fino al **30 aprile 2015** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati e nei confronti del Fondo Accantonamento Fine Carriera, ivi compresi gli eventuali lodi esecutivi emessi dal Collegio Permanente Conciliazione ed Arbitrato attivo presso le Leghe professionistiche competenti nonché quelli emessi dalla FIBA – B.A.T.;
- (Termine corretto 30 aprile 2016 - rettificato con delibera n.354/2016 Consiglio federale 13.06.2016)**
4. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP, ivi compresi gli eventuali lodi esecutivi emessi dal Collegio Permanente Conciliazione ed Arbitrato a favore delle Società affiliate alla F.I.P.;
5. essere iscritte esclusivamente a competizioni autorizzate e/o organizzate da FIBA e FIP;
6. Aver rispettato le condizioni di ammissione e di permanenza nella Lega Società di Pallacanestro Serie A , come meglio precisate all'art.2 del rispettivo Regolamento Tecnico Esecutivo. Con riferimento a tale punto, resta ferma la competenza Federale per la determinazione delle Società aventi diritto al Campionato 2016/2017.
7. Non sussistenza delle condizioni previste dagli art. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile alla data del **31 marzo 2016** così come risultante dalla situazione patrimoniale societaria e dalla attestazione rilasciata dal Collegio Sindacale.
8. aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o nella qualità di sostituto d'imposta, nei confronti dell'Erario per **IRPEF/IRE** e nei confronti dei vari Enti Previdenziali (**INPS ex ENPALS**) fino al **30 aprile 2016 compreso (pagamento F/24 entro 16/5/2016)** nonché aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o indiretta, nei confronti dell'Erario per **IRES, IRAP, IVA** fino al **31/12/2014**;

Si precisa inoltre che :

- saranno considerati debiti verso Erario ed Enti Previdenziali, anche le sanzioni ed interessi per omessi o ritardati versamenti contenuti nelle cartelle esattoriali divenute esecutive alla data del **30/04/2016**.
- In presenza di debiti per imposte contributi previdenziali e oneri accessori così come sopra indicati, la Società è considerata in regola con gli adempimenti ai fini fiscali e previdenziali, qualora, in relazione ai medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:
 - ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell' INPS (ex ENPALS), Agenzia delle Entrate e/o enti o società competenti alla riscossione, in presenza di regolare pagamento delle rate scadute;
 - emissione di un provvedimento di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale eventualmente emesso in sede di contenzioso amministrativo ovvero giudiziale in relazione a debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo;

- sospensione degli obblighi fiscali e contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative.

9. Aver sottoscritto specificamente la clausola compromissoria contenuta nella domanda di ammissione.

AVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 30 MAGGIO 2016 ALLA F.I.P. E PER CONOSCENZA ALLA LEGA DI SERIE A RICONOSCIUTA DALLA F.I.P., LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- A. domanda di ammissione contenente l'accettazione della clausola compromissoria compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'allegato 1.
- B. dichiarazione attestante l'iscrizione alle sole competizioni autorizzate e/o organizzate da FIBA e FIP, redatta obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'allegato 2;
- C. Prospetto relativo al rapporto tra i Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto riferito alla data del 31 marzo 2016, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 3 e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo.

In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui al punto 1 e 2 della presente delibera la situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- con versamenti in conto futuro aumento di capitale
- con versamenti in conto futuro copertura perdite
- nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro **solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società**. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 C. C..

- D. Situazione patrimoniale ed economica di competenza al 31 marzo 2016 redatta secondo lo schema di cui all'allegato 4. A tale documento dovrà essere allegato la situazione contabile redatto a 4 sezioni utilizzata per la predisposizione del prospetto.
- E. Dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi INPS (ex Enpals) , Ritenute IRE/IRPEF ed al Fondo Fine Carriera così come da prospetto riconciliativo – allegato 5 -riferito ai soli mesi di **marzo e aprile 2016** corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l'avvenuto versamento.
- F. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera compreso Irpef ed Inps, a tutto il mese di **aprile 2016**.
- G. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di **IVA IRES ed IRAP** fino al **31/12/2014** corredato da apposite copie di modelli F/24 quietanzati -Allegato 6.
- H. Certificazione camerale rilasciato dagli organi competenti;
- I. Copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla F.I.P. in data 21/22 ottobre 2005, o per le Società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla F.I.P.;
- J. Attestazione del Collegio Sindacale che alla data del **31 marzo 2016** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli art.2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 C.C.

In caso contrario la Società dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea di legge da tenersi entro il termine del **30 maggio 2016**. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro **la data del 15 luglio 2016**. (**Termine corretto 13 luglio 2016 - rettificato con delibera n.354/2016 Consiglio federale 13.06.2016**)

- K. Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.
- L. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – On Line) attestante l'avvenuto adempimento ad ogni obbligazione nei confronti dell'INPS alla data del 30/04/2016.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le eventuali Società già appartenenti ai campionati non professionistici, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche e costituite sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine del 24 giugno 2016**, alle Leghe riconosciute dalla F.I.P. ed alla Federazione Italiana Pallacanestro, in copia, apposita domanda corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **01 luglio 2016** tramite indirizzo Fip di spes-mail, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione ai campionati professionistici.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 13 luglio 2016**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.

Entro la data del **13 luglio 2016** la Lega di Pallacanestro Serie A comunicherà alla FIP, a mezzo fax o mail, l'elenco delle società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, nonché l'elenco delle società che non hanno adempiuto a quanto previsto dall'art. 2 Regolamento Esecutivo specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione alla Lega di Serie A.

Entro la data del **14 luglio 2016** la Com.Te.C. comunicherà alla F.I.P. l'elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della presente delibera.

La F.I.P. viste le comunicazioni delle Leghe riconosciute, relativamente agli accertamenti previsti a loro carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la Com.Te.C., provvederà all'iscrizione delle Società ai Campionati di competenza entro il termine del **15 luglio 2016** fissando apposita riunione del Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale che neghi l'ammissione al campionato di competenza è esclusa ogni impugnativa in ambito federale; **ed** è unicamente consentito, ad iniziativa della sola società non ammessa, **il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, ai sensi dell'art.62 bis del Codice della Giustizia Sportiva¹, da proporsi nel termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza**

dell'atto impugnato, nei modi e termini previsti dal "Regolamento ai sensi dell'art.62 bis, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva" approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n-1533 del 10.02.2015, che disciplina altresì il relativo procedimento, il cui testo viene riportato in calce alla presente deliberazione², ai fini della sua conoscenza da parte delle società destinatarie del presente provvedimento

¹**Codice della Giustizia Sportiva** (Testo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI giusta deliberazione n.1532 del 10 febbraio 2015)

Articolo 62 bis- Procedimenti Speciali

1. Ai sensi dell'articolo 12 bis dello Statuto del CONI, in ragione della natura delle situazioni soggettive in esse coinvolte e della loro notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, sono devolute alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport le controversie in materia di:

- a) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio;
- b) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro.

2. Il ricorso è ammissibile

il dopo l'esaurimento degli eventuali rimedi previsti dagli ordinamenti federali e quindi è proponibile avverso:

- a) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio per l'ipotesi della lettera a) del comma 1;
- b) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro per l'ipotesi della lettera b) del comma 1.

3. Il ricorso e la relativa procedura sono disciplinati da apposito Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale, anche in deroga alle disposizioni del presente Codice.

4. La Giunta Nazionale può altresì costituire Collegi arbitrali per procedimenti relativi a materia di particolare complessità, emanando apposite disposizioni regolamentari.

²**Regolamento ai sensi dell'art. 62 bis, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva.** (Testo approvato da Consiglio Nazionale del CONI giusta deliberazione n.1533 del 10 febbraio 2015)

Articolo 1 – Ricorso

1. Il ricorso di cui all'art. 62 bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva deve essere trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla parte intimata che alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata, nonché depositato in formato elettronico a mezzo di posta certificata con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria del Collegio di Garanzia (collegiogaranziasport@cert.coni.it) a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti, documenti o deduzione di nuove prove.

2. In ogni caso, non è possibile depositare documenti nuovi rispetto a quelli prodotti dinanzi agli organi endofederali, a meno che non risultino formati successivamente alla scadenza del termine all'uopo previsto in quella sede.

Articolo 2 – Costituzione della parte intimata e memorie di replica

1. La costituzione della parte intimata, insieme al deposito di memoria difensiva e di tutti gli atti e documenti, deve essere trasmesso alla parte ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata ed essere depositato presso la Segreteria del Collegio di Garanzia, con le stesse modalità di cui all'art. 1, entro il termine perentorio di due giorni decorrente dalla scadenza di quello di deposito del ricorso.

2. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi, con le medesime nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria immediatamente dopo il deposito del ricorso.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, non è ammesso l'intervento di qualsiasi altro terzo.

4. Le parti hanno facoltà di inviare a mezzo di posta elettronica certificata alla Segreteria del Collegio di Garanzia memorie difensive entro le ore 12 del giorno precedente l'udienza. In tal caso, entro lo stesso termine e a cura della parte, le medesime memorie devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata anche alle altre parti costituite.

Articolo 3- Trattazione e decisione

1. Il ricorso è trattato nella prima udienza prevista nell'apposito calendario delle udienze del Collegio di Garanzia, successiva al terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intimata, senza che vi sia necessità di apposito avviso, salvo che sia fissata udienza straordinaria. Resta ferma la facoltà del Collegio di Garanzia di adottare un calendario di udienze dedicate ai procedimenti di cui al presente Regolamento comunicandolo alla Federazioni interessate. In tal caso l'udienza di trattazione deve intendersi la prima in calendario successiva al

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni delle Leghe riconosciute dalla F.I.P., ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio Federale competente a decidere.

DELIBERA N.273/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

ascoltata la relazione del Presidente federale relativamente alla stesura del Bilancio d'esercizio 2015 che chiude con una perdita d'esercizio di €/000 2.476;

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'esercizio 2015, nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, corredato dalla relazione del Presidente federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI;
- di utilizzare le riserve per la copertura della perdita d'esercizio pari a €/000 2.476.

DELIBERA N.274/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

letta la relazione agli atti della presente riunione con la quale si esplicitano, in generale, le motivazioni alla base delle modifiche al testo del Regolamento Esecutivo Tesseramento proposte all'approvazione dell'odierna riunione;

viste le modifiche avanzate dalla Commissione Carte federali;

sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;

terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intime, senza che vi sia necessità di apposito avviso.

2. La decisione è adottata senza indugio; il dispositivo è immediatamente pubblicato e comunicato alle parti. Le motivazioni devono essere pubblicate entro sette giorni dalla pubblicazione del dispositivo.

Articolo 4 - Disposizioni finali

1. Gli atti di cui all'art. 62 bis, comma 1, lett. a) e b), nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni devono espressamente indicare l'impugnabilità del provvedimento del Consiglio federale innanzi al Collegio di Garanzia, i termini abbreviati di due giorni per ricorrere e per la costituzione dei controinteressati e le forme di pubblicità previste per i ricorsi.

2. Laddove i termini di cui al presente Regolamento scadano di domenica o in giorno festivo, gli stessi sono automaticamente prorogati al primo giorno successivo non festivo.

3. Si applicano in via transitoria, per quanto attiene al contributo di giustizia di cui all'articolo 59, comma 4, lett. a), ed all'articolo 60, comma 3, lett. a), del Codice della Giustizia Sportiva, le Tabelle dei diritti amministrativi precedentemente in vigore dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

acquisito il parere favorevole del Medico federale;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento perché coerenti con i fini istituzionali;

DELIBERA

di approvare, a partire dalla stagione sportiva 2016/2017, le modifiche degli articoli 1, 2, 5, 7, 9, 11, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 43 e l'istituzione dell'articolo 32bis del Regolamento Esecutivo Tesseramento con il seguente testo:

Art. 1 Tesseramento federale (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.314 C.F. 22/03/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e per gli atleti che al momento della richiesta non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere controfirmato da entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà **secondo le leggi dello Stato italiano in materia**. In caso di impossibilità di firma di uno dei due genitori è necessario compilare anche il modulo federale previsto e presentare ogni altra documentazione richiesta dall'Ufficio federale competente.

4. **La controfirma di entrambi i genitori non è necessaria per tutte quelle operazioni di tesseramento che non prevedono la costituzione di un vincolo sportivo superiore ad una stagione sportiva.**

5. OMISSIS

6. OMISSIS

7. OMISSIS

8. OMISSIS

9. **Salvo diverse indicazioni, tutti gli atleti con cittadinanza extracomunitaria devono essere in possesso di un valido permesso di soggiorno. E' responsabilità del Presidente della Società, o comunque del Legale Rappresentante, accertare che l'atleta con cittadinanza extracomunitaria abbia un valido permesso di soggiorno per l'intera durata della stagione sportiva.**

Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva

1. **Tutti i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge dello Stato e del Regolamento Sanitario FIP.** Tutti coloro che intendono svolgere attività sportiva nell'ambito della FIP quali atleti, arbitri ed assimilati, ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Sanitario della FIP, sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi stabilite dalle leggi dello Stato Italiano e risultare idonei alla pratica sportiva, sia essa agonistica che non agonistica e/o competitiva, della pallacanestro.

2. OMISSIS

3. **Le certificazioni in originale dei tesserati sono tenute agli atti della Società per dieci anni. Le certificazioni in originale degli arbitri sono tenute presso la sede della FIP.**

4. ~~E' facoltà della FIP richiedere alle Società affiliate le documentazioni relative alle idoneità alla pratica sportiva dei rispettivi tesserati.~~

5. OMISSIS

6. **E' facoltà della FIP richiedere alle Società affiliate le documentazioni relative alle idoneità alla pratica sportiva dei rispettivi tesserati.**

7. **I Presidenti delle Società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo della casella di posta elettronica federale, la Segreteria Generale ed il Settore medico federale della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro atleta, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva sospensione o revoca del tesseramento.**

8. **I Presidenti delle Società sono responsabili dell'utilizzo degli atleti dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo degli atleti privi della valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.**

9. OMISSIS

10. OMISSIS

Art. 5 Termini e modalità del tesseramento (del. n.195 C.F. 29/10/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Il tesseramento avviene unicamente mediante il sistema FIPonline **salvo diversa disposizione**.
Non sono soggette alla procedura di FIPonline le modalità di tesseramento disciplinate dagli articoli da 16 a 19 e da 22 a 33 del presente Regolamento.
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS

Art. 7 Limiti alle operazioni di tesseramento delle Società (del. n.372 CF 28/03/2015)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Campionati Giovanili:

Le Società, relativamente ai Campionati Giovanili, possono tesserare massimo 4 (quattro) atleti già inseriti in Lista elettronica **per Campionati di categoria giovanile** o che comunque abbiano già preso parte a gare **di Campionati di categoria giovanile**.

Le Società possono cedere un numero indefinito di atleti.

Art. 9 Uffici competenti (del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n. CF 28/03/15)

1. **Laddove non è prevista la modalità di tesseramento online, la competenza al tesseramento è dell'Ufficio Tesseramento Nazionale.**

Sono competenti al tesseramento:

- a) ~~l'Ufficio Tesseramento Nazionale, con sede presso la FIP in Roma, per il tesseramento degli atleti di divisione nazionale, per il primo tesseramento degli atleti a norma degli articoli da 22 a 33 del presente Regolamento, per il tesseramento a norma degli articoli 16, 17, 18, 19 e 21;~~
- b) ~~gli Uffici Tesseramento Regionali, con sede presso i rispettivi Comitati Regionali, per il tesseramento degli atleti di Divisione Regionale, esclusivamente per Società che abbiano la propria sede e partecipino a Campionati entro l'ambito territoriale del rispettivo Comitato Regionale.~~

Art. 11 Tesseramento Nazionale (del. n.465 C.F. 11/06/2011 – del. n.410 C.F. 13-14/04/2012 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Il tesseramento per i Campionati Nazionali non professionistici, fatto salvo quanto ~~previsto agli artt.22, 24, 26 e 28 del~~ **diversamente previsto dal** presente Regolamento, è consentito per gli atleti senior che abbiano preso parte, per almeno quattro anni, ai sensi dell'art.34 del presente Regolamento, ai Campionati federali di attività giovanile.

Il tesseramento per i Campionati Nazionali non professionistici, fatto salvo quanto ~~previsto agli artt.22, 24, 26 e 28 del~~ **diversamente previsto dal** presente Regolamento, è consentito per gli atleti di categoria giovanile che abbiano preso parte per almeno due anni ai Campionati Italiani di attività giovanile ai sensi dell'articolo 34 del presente Regolamento e che abbiano ancora la possibilità di completare il ciclo di formazione. **Sarà possibile effettuare il tesseramento al terzo anno di attività successivo ai primi due anni di formazione.**

2. OMISSIS
3. **Chiunque abbia sottoscritto un primo tesseramento federale dalla stagione sportiva 2004/2005 o precedenti e sia stato tesserato per almeno otto stagioni sportive, anche non consecutive, per Affiliate FIP, può tesserarsi per un Campionato Nazionale non professionistico.**

Art. 21 Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile (del. n.95 P.F. 04/02/2011 - del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015 - del. n.69 CF 02/10/2015)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

TABELLA

CAMPIONATO

Serie A	€ 10.000,00
Serie A2 primo Campionato nazionale dilettanti	€ 8.000,00
Serie B secondo Campionato nazionale dilettanti	€ 6.500,00
Serie C gold	€ 3.500,00
Serie C silver	€ 2.500,00
Altri Campionati senior regionale e Under	€ 1.500,00

CAMPIONATO

Serie A1 primo Campionato nazionale	€ 6.000,00
Serie A2 secondo Campionato nazionale	€ 5.000,00
Serie B e C primo e secondo Campionato regionale senior	€ 3.000,00
Altri Campionati regionale senior e Under	€ 1.500,00

6. OMISSIS

Art. 22 Modalità di tesseramento (del. n.95 P.F. 04/02/2011 - del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.143 C.F.26/09/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015 – del. n.98 PF 30/06/2015)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS

9. Le atlete che risultino iscritte, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA, **nel rispetto di quanto disciplinato al successivo articolo 23 non possono essere tesserate fino a quando possono essere tesserate ma** la Società cedente **che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe non elimini deve eliminare** il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".

10. OMISSIS
11. OMISSIS

Art. 26 Modalità di tesseramento (del. n.372 CF 28/03/2015 – del. n.98 PF 30/06/2015)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS

9. Gli atleti che risultino iscritti per la stagione sportiva in corso nella lista di Coppe Europee di un'altra Società italiana o straniera che partecipi ai Campionati FIBA, ~~non possono essere tesserate fino a quando~~ **possono essere tesserati ma** la Società cedente **che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle Coppe non possono essere tesserati fino a quando la Società cedente non elimini deve eliminare** il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".

10. OMISSIS
11. OMISSIS
12. OMISSIS

Art. 30 Atleti di categoria senior maggiorenni di cittadinanza straniera o italiani nati all'estero provenienti da Federazione straniera (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.143 C.F.26/09/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Le Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza straniera o italiani nati all'estero di categoria senior trasmettendo alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:

- a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
- b) fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto. Su richiesta dovrà essere presentata copia del passaporto;
- ~~c) certificato di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;~~
- ~~d) esclusivamente per atleti di cittadinanza italiana: certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;~~
- ~~e) esclusivamente per atleti di cittadinanza extracomunitaria che non abbiano presentato documentazione di cui alla lettera c): permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici;~~
- f) esclusivamente per atleti di cittadinanza comunitaria che non abbiano presentato documentazione di cui alla lettera c): documentazione comprovante la presenza sul territorio italiano per almeno 6 mesi a seguito di adesione a progetti studio. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;
- g) nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modello federale **o dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dall'atleta di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA redatta nell'apposito modulo federale**;
- h) ogni altro documento richiesto da FIP.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento.

2. OMISSIS

Art. 31 Atleti minori di 18 anni provenienti da Federazione straniera - Normativa per il caso speciale FIBA (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

- 1. OMISSIS
- 2. OMISSIS
- 3. Le Società possono richiedere il tesseramento per due motivi:
 - a) Non legato al Basket (motivi familiari, di lavoro ecc.) inviando i seguenti documenti:
 - I. Richiesta in inglese di applicazione del caso speciale, indicando per quale Società estera l'atleta era tesserato in precedenza, l'attività sportiva che andrà a svolgere e la non interruzione degli studi;
 - II. modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e firmato dall'atleta, da entrambi i genitori e dal Legale rappresentante della Società;
 - III. fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto. Su richiesta dovrà essere presentata copia del passaporto;
 - IV. certificato di studio o lavoro;
 - V. lettera in lingua inglese sottoscritta da entrambi i genitori che spieghi in modo esaustivo i motivi della richiesta;
 - VI. ogni altro documento richiesto da FIBA;
 - VII. certificato di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;
 - VIII. esclusivamente per atleti di cittadinanza italiana: certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;
 - IX. esclusivamente per atleti di cittadinanza extracomunitaria che non abbiano presentato documentazione di cui al punto VII: permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici **o per lavoro subordinato sport**;
 - X. esclusivamente per atleti di cittadinanza comunitaria o italiana che non abbiano presentato documentazione di cui al punto VII: documentazione comprovante la presenza sul territorio italiano per almeno 6 mesi a seguito di adesione a progetti studio. Non è ritenuta valida l'autocertificazione.
 - b) Legato al Basket (colui che viene principalmente per giocare), inviando all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:
 - I. quanto previsto al comma 3 lett. a) del presente articolo;
 - II. copia del versamento a favore di FIBA per il fondo di solidarietà;

- III. copia del versamento dell'eventuale indennizzo richiesto dalla Federazione di provenienza dell'atleta. L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e, acquisita la necessaria autorizzazione FIBA, procede al tesseramento.
4. OMISISS
 5. OMISISS

Art. 32 Atleti ~~senior o minori di 18 anni~~ minorenni non provenienti da Federazione straniera (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.143 C.F.26/09/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. Le Società affiliate partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali, possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza straniera o italiani nati all'estero trasmettendo alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:

- a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
- b) fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto. Su richiesta dovrà essere presentata copia del passaporto;
- c) certificato di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;
- d) esclusivamente per atleti di cittadinanza italiana: certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;
- e) esclusivamente per atleti di cittadinanza extracomunitaria che non abbiano presentato documentazione di cui alla lettera c): permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici **o lavoro subordinato sport**;
- f) esclusivamente per atleti di cittadinanza comunitaria o italiana che non abbiano presentato documentazione di cui alla lettera c): documentazione comprovante la presenza sul territorio italiano a seguito di adesione a progetti studio **per almeno sei mesi**. Non è ritenuta valida l'autocertificazione.
- g) dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dall'atleta e per i minori controfirmata dai genitori di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA redatta nell'apposito modulo federale;
- h) autocertificazione redatta nell'apposito modulo federale attestante la posizione sul territorio italiano dell'atleta, in caso di minori di 18 anni sottoscritta da entrambi i genitori;
- i) ogni eventuale altro documento richiesto da FIP.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi, sentita la Federazione interessata, e/o ottenuta la relativa autorizzazione da FIBA procede al tesseramento.

2. OMISISS
3. OMISISS

Art. 32bis – Tesseramento Ius soli

1. Gli atleti aventi cittadinanza straniera che siano residenti sul territorio italiano prima del compimento del decimo anno di età, possono essere tesserati presentando la seguente documentazione:

- a) **Modulo di primo tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;**
- b) **Copia di un documento valido di identità. Su espressa richiesta deve essere presentato il passaporto;**
- c) **Certificato di residenza storica che attesti la residenza sul territorio italiano prima del compimento del decimo anno di età.**

Art. 35 Trasferimento all'estero di atleti italiani o stranieri (del. n.465 C.F. 11/06/2011)

1. OMISISS
2. OMISISS
3. Qualora tale atleta desideri successivamente rientrare in Italia deve richiedere obbligatoriamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale, per il tramite della Società italiana, il relativo nulla osta alla Federazione estera.

L'atleta, **nel rispetto dei termini previsti dalle DOA** può:

- a) essere utilizzato, una volta acquisito il nulla osta di rientro dalla Federazione estera, dalla Società di appartenenza, a condizione che questa abbia provveduto annualmente al rinnovo d'autorità;

- b) tesserarsi per altra Società, nel caso in cui la Società di precedente appartenenza non abbia provveduto annualmente al rinnovo d'autorità;
 - c) tesserarsi per una Società professionistica secondo la normativa federale vigente.
4. In materia di trasferimento internazionale vige quanto disciplinato agli artt. 132 e seguenti delle FIBA Internal Regulations BOOK 3.

~~Le Società che intendono far richiesta di nulla osta internazionale, sono tenute ad indicare nell'apposito modello FIP, il nome, la nazionalità e la licenza FIBA dell'agente dell'atleta; è inoltre responsabilità della Società, assicurarsi che l'agente indicato sia effettivamente l'agente dell'atleta, come da lista FIBA pubblicata sul sito istituzionale della FIBA.~~

Le Società che intendono concedere nulla osta internazionale, sono tenute ad indicare, il nome la nazionalità e la licenza FIBA dell'agente dell'atleta; è inoltre responsabilità della Società, assicurarsi che l'agente indicato sia effettivamente l'agente dell'atleta, come da lista FIBA pubblicata sul sito istituzionale della FIBA.

In caso di richiesta di nulla osta di trasferimento internazionale per l'estero, l'Ufficio Tesseramento Nazionale farà richiesta via mail alla Società interessata, la quale è tenuta a rispondere entro 5 giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta, FIBA concederà d'autorità nulla osta come da artt. 42 e ss. delle FIBA Internal Regulations BOOK 3. Il nulla osta può in ogni caso essere negato solo in presenza di regolare contratto (tradotto in inglese), che dovrà essere allegato alla risposta negativa.

Art. 36 Trasferimento internazionale – nulla osta (Letter of clearance) (del. n.380 C.F.10/05/2014)

- 1. OMISSIS
- 2. OMISSIS
- 3. OMISSIS
- 4. OMISSIS
- 5. OMISSIS
- 6. **Qualora la Federazione di provenienza conceda il nullaosta, l'affiliata è tenuta a corrispondere l'eventuale contributo richiesto anche nel caso in cui non si intenda più tesserare l'atleta.**
- 7. OMISSIS

Art. 38 Tesseramento degli allenatori e preparatori fisici (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.372 CF 28/03/2015)

- 1. OMISSIS

Art. 43 Eccezioni (del. n.217 C.F.28/11/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015 – del. n.72 C.F. 02/10/2015)

- 1. Salvo il principio dell'unicità del tesseramento, sono ammesse le seguenti eccezioni:

a) **atleta - allenatore**

Il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. Il Presidente della Commissione Tesseramento sentito il parere del CNA, può - su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita - autorizzare un atleta od una atleta, a svolgere compiti di allenatore o viceversa per altre Società, purché partecipanti a un Campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di atleta o allenatore.

b) **atleta - dirigente**

Il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di dirigente della Società è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. Il Presidente della Commissione Tesseramento, su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo annualmente stabilito, può autorizzare un atleta a tesserarsi come dirigente o, viceversa, per un'altra Società purché partecipante ad un Campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di atleta o dirigente.

Tali eccezioni non saranno consentite per i dirigenti che rivestono la carica di Presidente delle partecipanti ai Campionati Nazionali professionistici e dilettantistici a meno che il tesseramento in qualità di atleta sia richiesto a favore di Società regionali.

c) **atleta - medico**

Il tesseramento nella duplice qualità di atleta e medico è consentito esclusivamente in favore della medesima Società. In tale caso il soggetto con la duplice qualifica può ricoprire un solo ruolo in occasione di gare ufficiali. Il Presidente della Commissione Tesseramento, su espressa richiesta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo annualmente stabilito, può autorizzare un atleta a tesserarsi come medico o, viceversa, per un'altra Società purché partecipante ad un Campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di atleta o medico.

d) atleta – tesserato CIA

E' consentito il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di tesserato CIA. In tal caso il tesserato CIA non potrà svolgere le sue funzioni in partite dello stesso Campionato o girone cui partecipa la sua Società.

e) dirigente – allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di dirigente ed allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società.

Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente o di Dirigente Responsabile di Società partecipanti ai Campionati Nazionali professionistici e dilettantistici.

f) preparatore fisico – atleta

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di atleta è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. Il Presidente della Commissione Tesseramento, su espressa richiesta formulata sull'apposito modulo federale, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo annualmente stabilito, può autorizzare il preparatore fisico a tesserarsi come atleta, o viceversa, per un'altra Società purché partecipante ad un Campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di preparatore fisico o atleta.

g) preparatore fisico – allenatore

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società.

h) preparatore fisico – dirigente

Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di dirigente è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società.

Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente e Dirigente Responsabile delle Società partecipanti ai Campionati nazionali professionistici e dilettantistici.

DELIBERA N.275/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

letta la relazione agli atti della presente riunione con la quale si esplicitano, in generale, le motivazioni alla base delle modifiche al testo del Regolamento Esecutivo Gare proposte all'approvazione dell'odierna riunione;

viste le modifiche avanzate dalla Commissione Carte federali d'intesa con il Presidente del Settore Agonistico;

sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento perché coerenti con i fini istituzionali;

DELIBERA

di approvare, a partire dalla stagione sportiva 2016/2017, le modifiche delle definizioni V e VI e degli articoli 3, 7, 12, 42 e 50 del Regolamento Esecutivo Gare con il seguente testo:

▪ **V Campionati e tornei ufficiali e non ufficiali**

1. **L'attività ufficiale è quella relativa ai Campionati ed ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto agli Organi federali competenti o, sotto l'egida federale, alle Leghe e Associazioni riconosciute.** ~~La FIP, a mezzo degli Organi competenti, indice e organizza i Campionati e Tornei ufficiali, maschili e femminili, secondo l'ordinamento fissato dal Consiglio federale.~~

2. **In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.**

3. OMISSIS

▪ **VI Società "Campione d'Italia"**

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. OMISSIS

4. OMISSIS

5. La Società che nell'arco della sua storia sportiva raggiunge il numero di 10 scudetti tricolori giovanili è autorizzata a fregiarsi per le sole maglie dei Campionati giovanili, permanentemente ed eventualmente accanto allo scudetto, della stella d'oro. Per ulteriori 10 successivi tricolori la Società è autorizzata a fregiarsi di una aggiuntiva stella d'oro.

6. La Società prima classificata nella competizione della Coppa Italia è proclamata vincente della "Coppa Italia" ed è autorizzata a fregiarsi, sulle maglie di gara per tutta la durata dell'anno sportivo successivo, della coccarda tricolore.

Art.3 Comunicato Ufficiale Contributi (del. n.524 CF 05/06/13)

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. I Comunicati Ufficiali dei Contributi possono essere modificati, con specifiche delibere del Consiglio federale, **nelle quali sarà precisato il momento della loro entrata in vigore.**

Art.7 Campionati a libera partecipazione (del. n.465 CF 11/06/11)

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. ~~Le Società partecipanti concorrerà alla promozione o retrocessione la prima squadra ai Campionati nazionali, regionali e provinciali possono partecipare con una seconda squadra esclusivamente ai Campionati a libera partecipazione, ma il risultato acquisito sul campo non avrà efficacia e sarà considerato nullo, ai fini della classifica finale e quindi della promozione e/o della partecipazione ad eventuali fasi successive.~~

Le Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali possono iscriversi con una seconda squadra al Campionato a libera partecipazione e possono essere promosse al Campionato superiore purchè tra la seconda squadra e la prima ci sia almeno un Campionato di differenza. In ogni caso la seconda squadra non può essere promossa ai Campionati nazionali. Se al termine dell'anno sportivo, in seguito alla contemporanea retrocessione della prima squadra e/o promozione della seconda squadra oppure in seguito alla promozione della seconda squadra, non dovesse più esserci almeno un Campionato di differenza, la seconda squadra sarà retrocessa d'ufficio oppure potrà disputare il Campionato a cui ha diritto di partecipazione mediante una nuova riaffiliazione.

4. Nel caso una Società partecipi con più squadre allo stesso Campionato, l'ammissione alla fase finale per la promozione è riservata ad una sola che potrà unire gli organici degli atleti di tutte le squadre.

5. Restano per le Società le limitazioni contenute nelle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI e per gli atleti quelle previste dall'art. 6 del R.E. – Tesseramento.

Art.12 Rinuncia alla partecipazione prima del termine di iscrizione al Campionato (del. n.466 CF 11/06/11 - del. n.524 CF 05/06/13)

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. OMISSIS

4. OMISSIS

5. E' espressamente consentita la rinuncia al Campionato professionistico da parte della Società non professionistica promossa al Campionato professionistico. Tale rinuncia deve formalmente pervenire mediante lettera raccomandata, posta celere o corriere da inviare alla FIP ed alla **a mezzo casella di posta elettronica federale all'attenzione della FIP e della** Lega riconosciuta sette giorni prima del termine fissato per l'iscrizione al Campionato professionistico.

In tal caso la Società rinunciataria conserva il diritto a partecipare al Campionato inferiore, cui dovrà iscriversi nei termini regolamentari, mantenendo nel contempo il diritto al tesseramento degli atleti che risultavano vincolati a titolo definitivo nell'anno precedente, fermo restando il diritto di ciascun atleta a stipulare un contratto professionistico.

6. E' espressamente consentita la rinuncia al Campionato nazionale da parte della Società regionale promossa al Campionato nazionale. Tale rinuncia deve formalmente pervenire a mezzo casella di posta elettronica federale all'attenzione della FIP sette giorni prima del termine fissato per l'iscrizione al Campionato nazionale.

In tal caso la Società rinunciataria conserva il diritto a partecipare al Campionato inferiore, cui dovrà iscriversi nei termini regolamentari, mantenendo nel contempo il diritto al tesseramento degli atleti che risultavano vincolati a titolo definitivo nell'anno precedente. La sostituzione della squadra rinunciataria avverrà a norma dell'articolo 9 del presente Regolamento.

Art.50 Limiti alla partecipazione a gare (del. n.466 CF 11/06/11)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. **Una squadra composta esclusivamente da atleti minori di età devono avere al seguito, ossia iscritto in lista elettronica e fisicamente presente, un Allenatore o un Dirigente regolarmente tesserato; in assenza dell'Allenatore o del Dirigente al seguito la partita non potrà essere svolta. L'Arbitro dopo aver effettuato il riconoscimento, chiuderà il referto e lo trasmetterà al Giudice Sportivo competente per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 49 R.G.**

DELIBERA N.276/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista nota dell'ufficio Statuti e Regolamenti del CONI del 5 aprile 2016 (prot. n.134) con la quale comunica gli emendamenti da apportare agli articoli 74, 76, 90, 105, 124 e 128 del Regolamento di Giustizia FIP al fine di sottoporre il testo all'approvazione definitiva della Giunta Nazionale;
- vista la proposta avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia allegata agli atti della relazione;
- sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerenti con i fini istituzionali;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, gli articoli 74, 76, 90, 105, 124 e 128 del Regolamento di Giustizia, con il seguente testo:

Art. 74 - Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti (del. n.59 P.F. 19/01/2016)

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] Gli Organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, le società affiliate e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza di incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza come previsto dall'art.76 comma 3 del presente Regolamento.

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

Art. 76 - Commissione Federale di Garanzia (del. n.59 P.F. 19/01/2016)

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;

b) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore, Procuratore aggiunto e sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;

c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, ~~nel caso di aver omesso di fornire le informazioni circa l'assenza di cause di incompatibilità o nel caso di aver fornito dette informazioni in modo reticente o non veritiero~~, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attestati l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 74, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 90 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali (delibera n.159 C.F. 21/11/2015 - del. n.59 P.F. 19/01/2016)

[1] OMISSIS

[2] Essi durano in carica ~~fino al termine~~ quattro anni e comunque decadono allo spirare del quadriennio olimpico e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

[3] OMISSIS

[4] Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello ~~entro il termine di sette giorni, che decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione.~~

Art. 105 - Nomina negli Organi di giustizia federale e composizione degli stessi (del. n.59 P.F. 19/01/2016)

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica ~~fino al termine~~ quattro anni e comunque decadono allo spirare del quadriennio olimpico e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

Art. 124 - Azione del Procuratore Federale (del. n.59 P.F. 19/01/2016)

[1] OMISSIS

[2] L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; ~~può altresì essere disposta quando~~, ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi

acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 127.

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

Art. 128 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione (del. n.59 P.F. 19/01/2016)

[1] I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure ove previsto dall'ordinamento federale l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.

[2] L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione ~~indicata~~ o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

[3] OMISSIS

DELIBERA N.277/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta avanzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro con la quale chiede di modificare gli importi della Tabella A, B e C del Regolamento di giustizia riguardanti i massimali delle sanzioni pecuniarie;

letta la relazione agli atti della presente riunione con la quale si esplicitano, in generale, le motivazioni alla base delle modifiche proposte;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerenti con i fini istituzionali;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, la Tabella A, B e C del Regolamento di Giustizia, con il seguente testo:

TABELLA A – MASSIMALI SANZIONI PECUNIARIE

(delibera n.113 C.F. 28/09/2013 – delibera n.277 C.F. 29/04/2016)

Campionati Maschili	
Serie A	€ 3.000,00
Serie A2	€ 1.500,00
Serie B	€ 750,00
Serie C Gold	€ 450,00
Serie C Silver	€ 300,00

Serie D	€ 200,00
Promozione	€ 150,00
1 ^a e 2 ^a Divisione	€ 100,00
Under gestiti dal Comitato Regionale	€ 100,00
Under gestiti dal Settore Giovanile	€ 550,00
Amatori	€ 100,00

Campionati Femminili	
Serie A1	€ 1.000,00
Serie A2	€ 600,00
Serie B	€ 150,00
Serie C	€ 120,00
Promozione e 1 ^a Divisione	€ 100,00
Under gestiti dal Comitato Regionale	€ 100,00
Under gestiti dal Settore Giovanile	€ 550,00

TABELLA B – IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE TESSERATI

(delibera n.113 C.F. 28/09/2013 – delibera n.277 C.F. 29/04/2016)

Campionati Maschili	
Serie A	€ 3.000,00
Serie A2	€ 1.500,00
Serie B	€ 750,00
Serie C Gold	€ 350,00
Serie C Silver	€ 200,00
Serie D	€ 140,00
Promozione	€ 110,00
Prima Divisione	€ 85,00
Campionati giovanili	€ 100,00

Campionati Femminili	
Serie A1	€ 1.000,00
Serie A2	€ 600,00
Serie B, C, Promozione e 1 ^o Divisione	€ 85,00

TABELLA C – IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE CAMPO

(delibera n.83 P.F. 06/12/2010 - delibera n.113 C.F. 28/09/2013 – delibera n.277 C.F. 29/04/2016)

Campionati Maschili	
Serie A	€ 12.000,00
Serie A2	€ 5.000,00
Serie B	€ 1.500,00
Serie C Gold	€ 750,00
Serie C Silver	€ 250,00
Serie D	€ 200,00
Promozione, 1 ^a e 2 ^a Divisione	€ 110,00
Under	€ 275,00
Amatori	€ 100,00

Campionati Femminili	
Serie A1	€ 2.500,00
Serie A2	€ 1.500,00
Serie B	€ 230,00
Serie C	€ 170,00
Promozione e 1 ^a Divisione	€ 85,00
Under	€ 55,00

DELIBERA N.278/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia con la quale chiede di modificare l'articolo 52 comma 2 del Regolamento di Giustizia;

vista la proposta avanzata dalla Commissione Carte federali con la quale chiede di modificare l'articolo 49 del Regolamento di Giustizia;

letta la relazione agli atti della presente riunione con la quale si esplicitano, in generale, le motivazioni alla base delle modifiche proposte;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerenti con i fini istituzionali;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, gli articoli 49 e 52 del Regolamento di Giustizia, con il seguente testo:

Art. 49 Infrazioni che comportano la punizione sportiva della perdita della gara (delibera n.347 C.F. 24/06/2007 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011)

[1] La punizione sportiva della perdita della gara, oltre ove prevista specificatamente, si applica a:

a) tutte le violazioni degli artt. 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 34 comma 1, 41, 42, 43, 49, 52, 63, 67 e 76 R.E. Gare.

b) la violazione del divieto di sostituire un giocatore Under con altro di maggiore età, nei Campionati dove sussiste l'obbligo di iscrizione a referto di un numero minimo di giocatori Under.

c) la violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 50 comma 4 R.E. Gare.

Art. 52 - Infrazioni che comportano l'esclusione dal campionato (delibera n.527 C.F. 05/06/2013)

[1] OMISSIS

[2] Le Affiliate che non hanno ottemperato all'obbligo della partecipazione ai campionati giovanili sono escluse dal campionato al quale avrebbero diritto di partecipare. A dette società sarà applicata un'ammenda pari al doppio di quanto stabilito per la ~~seconda~~ **prima** rinuncia.

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] OMISSIS

[7] OMISSIS

DELIBERA N.279/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti gli articoli 5 e 8 del Regolamento Procuratori;

letta la proposta di modifica avanzata dalla Commissione Procuratori;

preso atto del relazione del Presidente della Commissione Carte federali con cui ritiene opportuno approvare le modifiche apportate all'articolo 5 ma non quelle dell'articolo 8;

ritenuta la proposta del Presidente della Commissione Carte federali meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il testo degli articoli 5 del Regolamento Procuratori con il seguente testo:

Art. 5 (del. n.68 C.F. 16/07/2011)

1. L'iscrizione e la permanenza nel Registro sono incompatibili con qualsiasi tesseramento nell'ambito della FIP, FIBA, Area FIBA, o Società o attività organizzate e gestite da FIP, FIBA, Area FIBA, salvo quanto stabilito nel presente Regolamento, o di associazioni, Società o organizzazioni ad esse collegate; non è inoltre consentito detenere a qualsiasi titolo partecipazioni, anche minoritarie, direttamente o indirettamente in Società di capitali affiliate alla FIP. La Commissione, accertata la incompatibilità, concede un termine non superiore ai 30 giorni per la cessazione della stessa, decorso inutilmente il quale ~~provvede alla cancellazione del procuratore dal Registro ai sensi dell'art. 14 comma 3 del presente regolamento. Avverso tale provvedimento il Procuratore può ricorrere al Tribunale Federale nei modi e termini stabiliti dall'art.71 e ss R.G.~~ **può chiedere al Tribunale Federale la cancellazione dal Registro.**
2. OMISSIS

3. Prima che la incompatibilità si verifichi, il Procuratore può chiedere la sospensione temporanea dal Registro, comunicando per iscritto alla Commissione le ragioni della propria decisione **e, pena il rigetto della domanda di sospensione, il nominativo del procuratore/procuratori cui verranno affidati i propri rappresentanti.** Il Procuratore è comunque tenuto a pagamento della quota annuale di iscrizione, a pena di esclusione definitiva dal Registro. Cessata la causa di incompatibilità, ed a condizione che sia stata pagata regolarmente la quota annuale di iscrizione, il Procuratore ha facoltà di chiedere per iscritto alla Commissione la revoca della sospensione.

DELIBERA N.280/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che la Segreteria Generale ha appreso, tramite il comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale della GIBA, che il 14 marzo 2016 si è svolta l'Assemblea GIBA per il rinnovo delle cariche elettive del nuovo quadriennio olimpico ed a seguito di ciò il Segretario Generale, in data 23 marzo 2016, ha comunicato al Presidente Marzoli che il Consiglio federale in assenza di documentazione ufficiale a sostegno non avrebbe potuto prendere atto di quanto non a conoscenza;

preso atto che in riscontro alla nota del Segretario Generale, in data 29 marzo 2016, il Presidente Marzoli, scusandosi per l'accaduto, ha inoltrato i verbali con le risultanze dei lavori assembleari e comunicato di aver comunque trasmesso copia dell'avviso di convocazione alla Presidenza federale sia via email che a mezzo posta ordinaria;

rilevato che tali comunicazioni dichiarate dalla GIBA non sono mai giunte a destinazione;

constatato che dalla lettura degli atti presentati vi è stata ampia partecipazione e che anche successivamente la comunicazione dell'esito delle votazioni non vi è stata alcuna doglianza da controparti interessate;

sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;

DELIBERA

di prendere atto delle risultanze dell'Assemblea GIBA, svoltasi il 14 marzo 2016, in occasione della quale sono state svolte le votazioni per il rinnovo delle cariche direttive per il quadriennio olimpico 2017/2020.

DELIBERA N.281/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il testo dell'Accordo Quadro LNP/USAP e il testo dell'Accordo Economico presentato dalle Associazioni interessate;

sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali e del Rappresentante degli Allenatori;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di prendere atto del testo dell'Accordo Quadro USAP/LNP e del testo dell'Accordo Economico USAP/LNP come riportati in allegato.

DELIBERA N.282/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali,

vista la propria delibera 237/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità per morosità verso la FIP delle società, tra le altre:

023454	A.D.LIB. BIDDY BASKETBALL CAPUA
014908	A.S.D. VIS FORTITUDO POMEZIA
016384	A.S.D. BASKET MILANO ARS

preso atto che dette società hanno provveduto a sanare lo stato di morosità verso la FIP entro il termine assegnato,

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità delle seguenti società per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute nei confronti della FIP:

023454	A.D.LIB. BIDDY BASKETBALL CAPUA
014908	A.S.D. VIS FORTITUDO POMEZIA
016384	A.S.D. BASKET MILANO ARS

DELIBERA N.283/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.233/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società BASKET BARCELONA (cod. FIP 051519) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia con COLLINS ANDRE' JEROME;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società BASKET BARCELONA (cod. FIP 051519) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con COLLINS ANDRE' JEROME.

DELIBERA N.284/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.234/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società BASKET BARCELONA (cod. FIP 051519) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia con FILLOY DEMIAN;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società BASKET BARCELONA (cod. FIP 051519) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con FILLOY DEMIAN.

DELIBERA N.285/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n235/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S. DIL NUOVA AQUILA BASKET (cod. FIP 042496) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia con SBEZZI RICCARDO;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A.S. DIL NUOVA AQUILA BASKET (cod. FIP 042496) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con SBEZZI RICCARDO. Restano fermi gli effetti sanzionatori di cui all'art. 53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERAN.286/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n236/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S. DIL NUOVA AQUILA BASKET (cod. FIP 042496) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia con GIOVANATTO MICHELE;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A.S. DIL NUOVA AQUILA BASKET (cod. FIP 042496) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con GIOVANATTO MICHELE. Restano fermi gli effetti sanzionatori di cui all'art. 53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.287/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione GANETO GABRIELE/AZZURRO NAPOLI BASKET;

visto l'art. 130 Regolamento Organico.;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) fissando il termine del 2.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GANETO GABRIELE/AZZURRO NAPOLI BASKET. Ai sensi dell'art.130 Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.288/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ALLEGRETTI MARCO/AZZURRO NAPOLI BASKET;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) fissando il termine del 2.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ALLEGRETTI MARCO/AZZURRO NAPOLI BASKET. Ai sensi dell'art.130 Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.289/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione MALAVANTURA MATTEO/AZZURRO NAPOLI BASKET;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) fissando il termine del 2.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MALAVENTURA MATTEO/AZZURRO NAPOLI BASKET. Ai sensi dell'art.130 Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.290/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione TRAINI ANDREA/AZZURRO NAPOLI BASKET;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) fissando il termine del 2.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia TRAINI ANDREA/AZZURRO NAPOLI BASKET. Ai sensi dell'art.130 Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.291/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione VALENTINI JACOPO/AZZURRO NAPOLI BASKET;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) fissando il termine del 2.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia VALENTINI JACOPO/AZZURRO NAPOLI BASKET. Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.292/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società PIENNE BASKET SSD ARL (cod. FIP 051501) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione COLAMARINO GIULIO/PIENNE BASKET SSD ARL;

visto l'art. 130 Regolamento Organico.;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET SSD ARL (cod. FIP 051501) fissando il termine del 2.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia COLAMARINO GIULIO/PIENNE BASKET SSD ARL. Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico. comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.293/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società PIENNE

BASKET SSD ARL (cod. FIP 051501) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione NOBILE VITTORIO/PIENNE BASKET SSD ARL;

visto l'art. 130 R.O.;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET SSD ARL (cod. FIP 051501) fissando il termine del 2.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia NOBILE VITTORIO/PIENNE BASKET SSD ARL. Ai sensi dell'art.130 Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.294/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società PIENNE BASKET SSD ARL (cod. FIP 051501) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ARTONI RICCARDO E ALDI MASSIMILIANO/PIENNE BASKET SSD ARL;

visto l'art. 130 Regolamento Organico.;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET SSD ARL (cod. FIP 051501) fissando il termine del 2.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ARTONI RICCARDO E ALDI MASSIMILIANO/PIENNE BASKET SSD ARL. Ai sensi dell'art.130 comma 5) del Regolamento Organico i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.295/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società PIENNE BASKET SSD ARL (cod. FIP 051501) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione GARSIA ENZO/PIENNE BASKET SSD ARL;

visto l'art. 130 Regolamento Organico.;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET SSD ARL (cod. FIP 051501) fissando il termine del 2.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GARSIA ENZO/PIENNE BASKET SSD ARL. Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.296/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società PIENNE BASKET SSD ARL (cod. FIP 051501) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CIOCCA CESARE/PIENNE BASKET SSD ARL;

visto l'art. 130 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET SSD ARL (cod. FIP 051501) fissando il termine del 2.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CIOCCA CESARE/PIENNE BASKET SSD ARL. Ai sensi dell'art.130 Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.297/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società PIENNE BASKET SSD ARL (cod. FIP 051501) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ZAMBON DAVIDE/PIENNE BASKET SSD ARL;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET.SSD ARL (cod. FIP 051501) fissando il termine del 2.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ZAMBON DAVIDE/PIENNE BASKET SSD ARL. Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.298/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società PIENNE BASKET SSD ARL (cod. FIP 051501) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione VISENTIN VITTORIO/PIENNE BASKET SSD ARL;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET.SSD ARL (cod. FIP 051501) fissando il termine del 2.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia VISENTIN VITTORIO/PIENNE BASKET SSD ARL. Ai sensi dell'art.130 Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.299/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD BASKET VOMERO YOUNG (cod. FIP 016645) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione MAURIELLO PAOLA/ASD BASKET VOMERO YOUNG;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SD BASKET VOMERO YOUNG (cod. FIP 016645) fissando il termine del 2.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MAURIELLO PAOLA/ASD BASKET VOMERO YOUNG. Ai sensi dell'art.130 Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.300/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società A.DIL NUOVA AQUILA (cod. FIP 042496) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CARONNA GIUSEPPE/A.DIL NUOVA AQUILA;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.DIL NUOVA AQUILA (cod. FIP 042496) fissando il termine del 2.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CARONNA GIUSEPPE/A.DIL NUOVA AQUILA. Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.301/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista l'istanza presentata dal tesserato Pierfrancesco Betti, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Azzurro Basket Napoli 2013 SSDARL (cod. FIP 043885) per il recupero di propri crediti;
- preso atto che l'istante ha assolto il vincolo di giustizia giusto provvedimento della CVA n.18 – C.U. n.776 del 14 aprile 2016;
- viste le motivazioni addotte nella stessa;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Pierfrancesco Betti ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Azzurro Basket Napoli 2013 SSDARL (cod. FIP 043885) per il recupero di propri crediti.

DELIBERA N.302/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza presentata dal tesserato Cristian Mayer, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Raffaele Monastero per gli asseriti fatti occorsi al termine della gara del 10 aprile 2016 Bermè Reggio Calabria – Moncada Fortitudo Agrigento;
- viste le motivazioni addotte nella stessa e la documentazione prodotta;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Cristian Mayer ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Raffaele Monastero per gli asseriti fatti occorsi al termine della gara del 10 aprile 2016 Bermè Reggio Calabria – Moncada Fortitudo Agrigento.

DELIBERA N.303/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza presentata dalla tesserata Chiara Flaret, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della tesserata Clara Capucci per gli asseriti fatti occorsi in occasione della gara di serie A2 femminile Magika Castel San Pietro Terme – ANTS Viterbo del 12 marzo 2016;
- viste le motivazioni addotte nella stessa e la documentazione prodotta;

DELIBERA

di autorizzare la tesserata Chiara Flaret ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della tesserata Clara Capucci per gli asseriti fatti occorsi in occasione della gara di serie A2 femminile Magika Castel San Pietro Terme – ANTS Viterbo del 12 marzo 2016.

DELIBERA N.304/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza presentata dal tesserato Leopoldo Marco Valenza, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti dei tesserati Riccardo Sbezzi e Massimo Sorrentino in merito al riconoscimento dell'esistenza tra dette parti di una società e per il pagamento di compensi e liquidazioni di quote societarie;
- considerato che la questione prospettata non pare rientrare tra quelle ove opera la clausola compromissoria e quindi devolute alla competenza degli organi endofederali;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Leopoldo Marco Valenza ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti dei tesserati Riccardo Sbezzi e Massimo Sorrentino per i fatti esposti nell'istanza.

DELIBERA N.305/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative relative all'anno sportivo 2016- 2017 inerenti i Campionati Giovanili;
- esaminate le proposte presentate dal Settore Giovanile, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati;
- precisato che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative integra, per l'anno sportivo 2016/2017, i Regolamenti federali vigenti anche in caso di parziale non corrispondenza con le stesse;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative inerenti i Campionati Giovanili, per l'anno sportivo 2016/2017, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.306/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'anno sportivo 2016 - 2017 inerenti i Campionati Dilettantistici Regionali Senior;
- esaminate le proposte presentate dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati;
- precisato che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative integra, per l'anno sportivo 2016/2017, i Regolamenti federali vigenti anche in caso di parziale non corrispondenza con le stesse;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative ai Campionati Regionali Senior per l'anno sportivo 2016/2017, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.307/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'anno sportivo 2016 - 2017 inerenti i Campionati Dilettantistici senior;

esaminate le proposte presentate dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe riconosciute dalla FIP;

precisato che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative integra, per l'anno sportivo 2016/2017, i Regolamenti federali vigenti anche in caso di parziale non corrispondenza con le stesse;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali per l'anno sportivo 2016/2017, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.308/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative relative all'anno sportivo 2016 - 2017 inerenti le normative e le procedure di tesseramento nei Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali, nella Coppa Italia e nei Campionati Giovanili;

esaminata la proposta formulata dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe riconosciute dalla FIP;

precisato che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative - Tesseramento integra, per l'anno sportivo 2016/2017, i Regolamenti federali vigenti anche in caso di parziale non corrispondenza con le stesse;

ritenuta la proposta meritevole dei accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative – Tesseramento per l'anno sportivo 2016/2017, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.309/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

- visto il testo delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Professionistico per la stagione sportiva 2016/2017 avanzato dagli Uffici dell'Area Tecnica;
- preso atto che il neo eletto Consigliere in rappresentanza delle Società di Serie A ha chiesto di poter sottoporre all'attenzione dell'Assemblea di Lega l'obbligatorietà di partecipazione al Campionato Under 20 Eccellenza e l'abrogazione dell'iscrizione a referto del secondo dirigente;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento fermo restando che il resto del testo presentato deve intendersi approvato;

DELIBERA

di approvare il testo delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Professionistico per la stagione sportiva 2016/2017 con il testo allegato e che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;

di stabilire che in occasione della prossima riunione il Consiglio federale, sentite le richieste dell'Assemblea delle Società di Serie A, si pronuncerà in merito alla eleggibilità delle squadre, alla partecipazione obbligatoria al Campionato Under 20 Eccellenza e alla iscrizione a referto del secondo dirigente.

DELIBERA N.310/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste la delibera n.68/2016 assunta dal Presidente federale l'11 aprile 2016, con la quale è stato stabilito di posticipare l'ultima giornata del Campionato di Serie A a seguito della concomitanza con le Final Four della FIBA Eurocup cui partecipa la Pallacanestro Varese;
- preso atto della volontà espressa dalle Società a mezzo della nota inviata dalla Lega Basket di Serie A l'8 aprile 2016;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.68/2016 assunta dal Presidente federale l'11 aprile 2016.

DELIBERA N.311/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- viste le date di svolgimento della stagione regolare e dei play off del Campionato di Serie A a.s. 2015/2016;
- vista la delibera n.68/2016, assunta dal Presidente federale in data 11 aprile 2016, con la quale sono state posticipate al 4 maggio 2016 l'ultima giornata del Campionato di Serie A a.s. 2015/2016, originariamente fissata al 30 aprile 2016, ed al 7 maggio 2016 la prima gara dei play off;
- considerato che il termine ultimo di nuovi tesseramenti "con contratto" di atleti italiani e stranieri previsto nelle DOA Professionisti 2015/2016, è fissato al "secondo giorno antecedente la prima gara dei play off" ossia al 3 maggio 2016;

- ritenuto di dover prevedere che il termine ultimo per il nuovo tesseramenti "con contratto" di atleti italiani e stranieri debba essere spostato al 5 maggio 2016 ossia il secondo giorno antecedente la prima gara dei play off come previsto dalla delibera sopra citata;
- acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico e dal Rappresentante delle Società professionistiche;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di fissare al 5 maggio 2016 il termine ultimo per il nuovo tesseramento "con contratto" di atleti italiani e stranieri per il Campionato di Serie A a.s. 2015/2016.

DELIBERA N.312/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerata la comunicazione della Lega Società di Pallacanestro Serie A riguardante la proposta di date per la calendarizzazione della Supercoppa 2016 e dell'inizio della stagione regolare del campionato di Serie A, a.s. 2016/2017, rispettivamente segnalate per il 24-25 settembre 2016 e il 2 ottobre 2016;
- sentita la relazione del Consigliere Costa;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di fissare la disputa della Supercoppa 2016 nelle giornate del 24 e 25 settembre 2016;

di fissare la data di inizio della stagione regolare del campionato di Serie A, a.s. 2016/2017, al 2 ottobre 2016.

DELIBERA N.313/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con amministratore unico della Società ASD PALLACANESTRO SORA (cod. FIP 000644) con sede in Sora (FR), iscritta al Campionato di Under 18 maschile;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 144, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da ASD PALLACANESTRO SORA a ASD PALLACANESTRO SORA SSD ARL con sede in Sora (FR) .

DELIBERA N.314/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata della Società URANIA ASD P PTA VITTORIA (cod. FIP 000602) con sede in Milano, iscritta al Campionato di Serie B e la contestuale richiesta di cambio di denominazione da URANIA ASD P PTA VITTORIA a URANIA BASKET MILANO SSD a R.L. ;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 144, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da URANIA ASD P PTA VITTORIA a URANIA BASKET MILANO SSD a R.L. con sede in Milano.

DELIBERA N.315/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con amministratore unico della Società A.S.D. Pallacanestro 2.015 (cod. FIP 051523) con sede in Forlì, iscritta al Campionato di Serie B;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 144, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da A.S.D. Pallacanestro 2.015 a Pallacanestro 2.015 SSD ARL - Amministratore unico, con sede in Forlì.

Roma, 29 aprile 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci